

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Linguanti Federico** (C.F. LNGFRC88D18H163R), nato il 18.04.1988, a Ragusa (RG), e residente a Giarratana (RG), in via Del Mercato, n. 2, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERTO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'avviso n. 61 del 2 gennaio 2024 con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del « *Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234* » e, in particolare, le date dell'espletamento della stessa previste dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'U.S.R per la Sicilia con cui la P.A ha comunicato la pubblicazione della prova scritta del concorso de quo, visualizzabile tramite accesso alla propria area riservata della piattaforma "Concorsi e Procedure selettive";
- dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta da parte ricorrente in data 15 dicembre 2023 nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 46 redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta;
- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successive prove orale , nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del *«Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 »*, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Si premette in

FATTO

1.- Con D.D.G. n. 1330 pubblicato in data 8 agosto 2023, il Ministero dell'istruzione e del Merito ha pubblicato il bando di «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234*». L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione.

2.- Il Ministero dell'istruzione e del Merito, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di due prove concorsuali, articolate in una prova scritta ed una orale. Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti, così ripartiti:

- quarantacinque quesiti volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato indicate all'Allegato A del bando di concorso;
- cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali;

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti;

3.- L'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 15 dicembre 2023, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «*il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)*» (cfr. art. 8, comma 6 del bando di concorso). Al termine della prova, ha appurato di non aver superato la prova scritta, in ragione del punteggio conseguito pari a 68/70, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal Bando di concorso.

4. – In data 22 dicembre 2023, le Amministrazioni resistenti provvedevano alla pubblicazione della prova scritta. Parte ricorrente, accedendo alla propria area riservata della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, ha appurato che il mancato superamento della prova fosse subordinato dalla presenza, all'interno della stessa, di un quesito errato e/o fuorvianti – di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso

Successivamente, in data 2 gennaio 2024, l'Amministrazione resistente ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale svoltasi in data 26 gennaio 2024, dalla quale l'odierna parte ricorrente, in ragione del risultato dalla stessa conseguito in sede di prova scritta, è rimasta illegittimamente esclusa.

Ed infatti, **se l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, il dott. Linguanti avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e certamente raggiunto, se non anche superato la soglia di sufficienza dei 70/100.**

5. - Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: **laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica in aumento del suo punteggio per la prova sostenuta, raggiungerebbe la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*, pari a 70/100, e avrebbe dunque diritto ad accedere alla successiva fase concorsuale e alla previsione di una prova orale suppletiva.** Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 46 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Il quesito in esame (il n. 46) è così formulato:

Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education?

- a) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano*
- b) Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali X*
- c) Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali*
- d)* Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting*

Secondo l'Amministrazione resistente la risposta corretta in tale quesito è l'opzione di risposta lett.

d) "Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting". L'odierno ricorrente, invece, ha individuato tra le quattro opzioni risposta la lett. *b) "Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali"*, alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta b) come errata, non trova un vero e proprio riscontro nel dato fattuale.

Occorre soffermarsi sulla formulazione del quesito contestato che richiede testualmente quali affermazioni, tra l'opzioni indicate tra le risposte dall'Amministrazione, NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education.

E' necessario premettere che l'outdoor education rappresenta una peculiare metodologia didattica che contempla il compimento diverse attività educative all'aperto piuttosto che nelle aule degli istituti scolastici. Spaziando da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell'*Adventure education* (orienteering, trekking, vela, ecc.), a progetti scolastici che intrecciano l'apertura al mondo naturale con la tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.) Inoltre, occorre precisare che non ci riferiamo soltanto ad esperienze che si svolgono in contesti naturali (giardino della scuola, parchi, fattorie, ecc.) ma anche a percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei,

piazze, parchi cittadini, ecc.), dove è garantito un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il coinvolgimento nella sua interezza del soggetto in formazione (cfr. <https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/outdoor-education>).

L'utilizzo degli strumenti tecnologici durante tali esperienze educative rappresentano uno strumento utile al fine di stimolare l'apprendimento degli studenti all'esterno, spostando al centro dell'azione educativa non più il docente ma lo studente. Un esempio calzante è la creazione di un blog attraverso cui gli studenti possono esprimere la loro creatività, raccontando con immagini e video e, dunque, con l'ausilio dei mezzi digitali, le esperienze esterne vissute durante le attività curriculari ed extracurriculari. (cfr. *Sandra Chistolini, Il Nodo per una pedagogia della persona. "Paradigmi, scenari, linguaggi", Falco editore n. 52, p. 89 ss*) Infatti, l'uso della tecnologia come fotocamera, tablet o webcam permettono agli studenti, durante le attività all'aperto, di sperimentare la documentazione iconica, fotografica o filmica di fenomeni o eventi ritenuti particolarmente interessanti come ad esempio la registrazione video di una lunga fila di formiche che entrano nella fessura di un muro o nel formicaio (cfr. https://educazione.comune.fi.it/system/files/202205/Linee_guida_verdi_aprile_web_compressed%20%281%29_0.pdf).

Inoltre, a sostegno della tesi della parte ricorrente, riportiamo uno schema che sintetizza le diverse dimensioni coinvolte nelle attività educative relative a tale metodologia didattica:

Dimensioni	Attività didattiche
<i>Percettivo-sensoriale</i>	Attività caratterizzate dal contatto diretto con la natura e dalla scoperta del proprio contesto territoriale e sociale (realizzazione di orti didattici, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.).
<i>Socio-motoria ed esplorativa</i>	Attività caratterizzate dalla dimensione dell'avventura (Adventure education) finalizzate allo sviluppo della consapevolezza cinestetica e allo sviluppo personale e sociale, quali per esempio l'orienteeing, il trekking, la vela, ecc.
<i>Personale</i>	Attività che favoriscono lo sviluppo dell'autostima e dell'autoconsapevolezza, del senso di realtà e della resilienza, della valutazione del rischio e dell'accettazione e valorizzazione dell'errore.
<i>Sociale ed etica</i>	Attività che consentono la conoscenza del territorio e dei suoi bisogni e che promuovono percorsi e contesti di azioni 'di cura' e cittadinanza attiva, quali ad esempio il Service Learning.

<i>Ambientale ed ecosistemica</i>	Attività che rientrano nell'Environmental education e che favoriscono la consapevolezza delle interrelazioni tra uomo e natura e stimolano il rispetto e la cura per l'ambiente naturale.
<i>Tecnologica</i>	Attività che favoriscono l'integrazione delle nuove tecnologie e dei linguaggi digitali, quali per esempio il coding, la robotica, il tinkering, ecc. In alcuni casi (come ad esempio per la didattica digitale integrata, DDI) il digitale è anche il 'luogo' dove viene realizzata l'esperienza di OE.

Dalle suddette considerazioni risulta pacifico che l'uso dei mezzi digitali NON si contrappone a tale approccio educativo ma al contrario ne costituisce una risorsa fondamentale. Così come indicato specificatamente dalle *“Linee guida per le implementazione dell’Idea Outdoor education”* dove emerge la valorizzazione degli strumenti tecnologici anche e, soprattutto, nella didattica.

Pertanto, appare chiaro che la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale. Questo in ragione dell'impossibilità oggettiva di parte ricorrente, in relazione alla formulazione del quesito, di escludere la correttezza dell'opzione di risposta individuata dalla stessa come corretta

In materia di quesiti a risposta multipla, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che «*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”*» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, *«non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo»* (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità) ha fortemente pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente e si pone, pertanto, totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, **si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti**, in quanto non può escludersi la correttezza dell'opzione di risposta, lett. b), dalla stessa individuata.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe al prof. Linguanti per complessivi 70/100 (in forza della rettifica in aumento del punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito n. 46), gli consentirebbe di essere inserito utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Invero, da una parte, l'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Dall'altra parte, il candidato subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto conforme e granitica.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità*

del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, *«l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa»*, per poi concludere affermando che *«l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati»* (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, *«...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata»* (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, *«laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempi, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).*

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia*

nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 17 febbraio 2021, n.1040).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito da parte dell'Amministrazione resistente, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

I.I SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle prove orali.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative ad un quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica in aumento del punteggio relativa all'unico quesito, oggetto del presente ricorso, raggiungerebbe la soglia di sufficienza per l'ammissione alla successiva prova concorsuale (pari a 70/100).

L'interesse di parte ricorrente certamente sussiste perché, non avendo risposto alla domanda n. 46, secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, al prof. Linguanti basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quesito contestato per essere ammesso alle prove orali, fissate da avviso dell'Amministrazione resistente per il 26 gennaio u.s. ed, attualmente, in corso di svolgimento.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «*il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata*» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori per la domanda contestata, con conseguente attribuzione al prof. Linguanti del punteggio di 70/100.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di estrema gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare che possa permettere alla parte ricorrente di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alla prova orale attualmente in corso di svolgimento. Prevedendo, pertanto, la concreta possibilità di consentire alla parte ricorrente di partecipare ad una prova suppletiva.

Lo strumento di tutela cautelare, infatti, pare essere l'unico in grado di garantire piena tutela alle ragioni di parte ricorrente, atteso che non è prevista alcuna Camera di consiglio utile prima dell'inizio delle prove.

Ed infatti, nel caso in cui parte ricorrente non dovesse ottenere i richiesti provvedimenti cautelari, la stessa rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'iter concorsuale e di sfruttare tutte le *chance* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

Ed infatti, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur *«al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e nel caso in cui non venisse consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla partecipazione alla prova orale, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie alla misura cautelare, conseguirebbe la possibilità di esaminare la parte ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Sebbene la procedura concorsuale di cui trattasi sia giunta solo alla fase di svolgimento della prova scritta e, quindi, non sia stata adottata attualmente alcuna graduatoria e, pertanto, non possano configurarsi nel caso di specie dei soggetti controinteressati a resistere all'odierno atto di ricorso, ove Codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti

coinvolti. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore – di due punti – rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che gli consenta di partecipare alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova suppletiva del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la parte ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art. 67 c.p.a.* per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso come errato e/o fuorviante;
- in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova orale suppletiva del concorso di cui è causa.
- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed

ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus* e/o prevedendo un'apposita prova orale suppletiva del concorso di cui è causa.

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso è previsto il pagamento di un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma, 12 febbraio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell